



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

019a-2025

22 luglio 2025

Il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, alla costituzione 28, ha chiesto di «pensare all'accorpamento anche giuridico degli enti parrocchiali, salvaguardando la cura per le piccole comunità». Inoltre, alla costituzione 54 ha stabilito di studiare «i percorsi tecnici necessari per sgravare dalle incombenze amministrative gestionali i sacerdoti che sono parroci o legali rappresentanti di altri enti ecclesiastici».

Dopo aver consultato tutti i parroci, in assemblee zonali a cui hanno partecipato pure i loro collaboratori sacerdoti, diaconi, religiosi e laici; sentito il Consiglio presbiterale, nelle sessioni dei giorni 13 ottobre 2023, 15 dicembre 2023, 8 marzo 2024 e 10 maggio 2024, e ricevuto da esso un voto sia sulle procedure generali che sui singoli provvedimenti da adottare per una riforma delle parrocchie;

considerando che le 5 parrocchie dei Comuni di Gaiola, Moiola, Rittana, Roccasparvera e Valloriate di cui sotto, sono già affidate al medesimo parroco e non hanno più le caratteristiche per significare, ciascuna singolarmente, la Chiesa visibile, nel modo indicato dal Concilio Vaticano II, in particolare al n. 42 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*;

sentito in modo specifico al riguardo il Consiglio presbiterale in data 16 maggio 2025;

udito il parroco delle suddette parrocchie, che ha ascoltato in merito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici e il Consiglio pastorale parrocchiale, insieme ad altre legittime rappresentanze di tali comunità parrocchiali;

con fusione novativa, ai sensi dei cann. 121-122 del Codice di diritto canonico sui modi di incorporare e dividere le persone giuridiche pubbliche, del can. 515 sulla natura delle parrocchie e sulla loro modifica, di esclusiva competenza del Vescovo diocesano, dell'art. 25 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, del mio Decreto generale del 5 giugno 2024 sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie e, per i risvolti civilistici, degli artt. 3, 19 e 20 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana, **stabilisco quanto segue, con decorrenza 1 gennaio 2026, espletata l'iscrizione civilistica di questo provvedimento nel Registro delle persone giuridiche.**

1. **È eretta la «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati»**, con sede legale in Gaiola (CN), via XI Febbraio 4: a seguito delle incorporazioni di cui all'articolo seguente il suo territorio comprende i territori dei Comuni di Gaiola (CN), Moiola (CN), Rittana (CN), Roccasparvera (CN) e Valloriate (CN), così come sono individuati dalla legge civile.
2. **La «parrocchia Maria Vergine Assunta»** in Gaiola (CN), **la «parrocchia di S. Giovanni Battista»** in Moiola (CN), **la «parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Mauro»** in Rittana (CN), **la «parrocchia di S. Antonio Abate»** in Roccasparvera (CN) e **la «parrocchia di S. Michele»** in Valloriate (CN) **vengono incorporate nella «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati»** nei modi stabiliti da un mio successivo Decreto.
3. Con la conferma della Sede apostolica, alla nuova «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati» in Gaiola, di cui all'art. 1, viene assegnato come patrono san Pier Giorgio Frassati, la cui ricorrenza cade il giorno 4 luglio.
4. La chiesa di Gaiola dedicata alla Beata Vergine Maria nella sua Assunzione, la cui ricorrenza cade il 15 agosto, riceve le prerogative di chiesa parrocchiale madre, ai sensi del diritto particolare: all'interno di essa viene posta l'immagine del santo patrono della nuova parrocchia di cui all'art. 3.
5. Mantengono le prerogative di chiesa parrocchiale, in relazione alla chiesa parrocchiale madre di cui all'art. 4, ai sensi del diritto particolare, le seguenti quattro chiese: la chiesa di Moiola dedicata a san Giovanni Battista, la cui ricorrenza cade il 24 giugno; la chiesa di Rittana dedicata ai santi Giovanni Battista e Mauro abate, le cui ricorrenze cadono il 24 giugno e il 15 gennaio; la chiesa di Roccasparvera dedicata a sant'Antonio abate, la cui ricorrenza cade il 17 gennaio; la chiesa di Valloriate dedicata a san Michele arcangelo, la cui ricorrenza cade il 29 settembre.
6. Per la nuova «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati» in Gaiola si richiede all'autorità competente la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana.
7. L'amministrazione dei beni temporali della nuova «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati» in Gaiola è regolata dalle norme universali del Codice di diritto canonico, dalle norme particolari del mio Decreto generale dell'8 settembre 2022, di cui all'ALLEGATO 1, con gli eventuali successivi emendamenti, e dalle norme civili applicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
8. La nuova «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati» in Gaiola, di cui all'art. 1, appartiene al Vicariato foraneo, di cui al can. 553§1, denominato «Zona pastorale Valle Stura».
9. Ai sensi dei cann. 521-524, viene nominato parroco della nuova «Parrocchia San Pier Giorgio Frassati» in Gaiola, di cui all'art. 1, don Gilberto Sarzotti, nato a Cuneo il 9 giugno 1976, ordinato presbitero il 31 maggio 2014, per il tempo prestabilito al momento dell'ultima nomina a parroco delle parrocchie incorporate, di cui all'art. 2, e cioè fino al 30 settembre 2033, dispensato dalla presa di possesso di cui al can. 527.

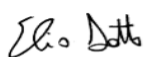
Tale Decreto sia inserito negli atti ufficiali della Curia e comunicato a chi di dovere, anche alle autorità secolari competenti per i necessari adempimenti civili.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, li 22 luglio 2025

+ 

+ Piero Delbosco

Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano



don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

ALLEGATO 1

al Decreto 019a-2025 del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano del 22 luglio 2025

Norme diocesane sull'amministrazione dei beni temporali

di cui agli artt. 27-51 del Decreto generale dell'8 settembre 2022

Sulla determinazione degli adempimenti amministrativi richiesti alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano

27. Sono soggette al Vescovo diocesano le persone giuridiche canoniche pubbliche di qualsiasi natura, genere e finalità che hanno la sede legale nel territorio della Diocesi, se non legittimamente sottratte alla sua potestà, che per l'ordinamento italiano assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, d'ora in poi «enti ecclesiastici vigilati».
28. Hanno finalità diocesana, e di conseguenza sono sottoposti ad uno speciale regime di vigilanza, secondo le determinazioni del diritto particolare e degli Statuti propri, i seguenti «enti ecclesiastici diocesani»: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio in Fossano, Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle in Boves, Santuario Diocesano San Magno in Castelmagno, Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio in Vinadio.
29. La Curia diocesana, a norma del suo Statuto e secondo le necessità, sostiene gli enti ecclesiastici diocesani con erogazioni liberali, a cui hanno diritto, in subordine, anche gli enti ecclesiastici vigilati. Gli altri enti ecclesiastici e gli enti secolari che perseguono finalità ecclesiastiche possono richiedere tali erogazioni, a condizione che volta per volta allegghino alla richiesta il rendiconto amministrativo e si impegnino a presentare una rendicontazione a consuntivo.
30. Il Vicario generale sovrintende agli enti ecclesiastici vigilati e diocesani ricevendo il rendiconto amministrativo annuale e concedendo le licenze canoniche per atti di straordinaria amministrazione prescritte dal diritto: in tale vigilanza si avvale della collaborazione dell'Economo diocesano, ai sensi del can. 1278, secondo le determinazioni dello Statuto della Curia diocesana, e degli altri uffici competenti della Curia diocesana.
31. Tutti gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani hanno l'obbligo di presentare all'Economo diocesano entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto amministrativo dell'anno solare precedente, utilizzando l'apposita modulistica, dematerializzata o cartacea, prevista da tale ufficio.
32. Il rendiconto amministrativo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente: per le parrocchie, il parroco lo sottoscrive sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici; per gli altri enti, il legale rappresentante lo sottoscrive nel rispetto delle procedure amministrative previste degli Statuti propri.
33. Entro il 30 aprile di ogni anno, considerando il rendiconto amministrativo presentato, tutti gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani hanno l'obbligo di versare alla Curia diocesana, tramite l'Economo diocesano, un tributo pari al 2% di tutte le entrate finanziarie ordinarie, considerando anche in modo integrale le rendite immobiliari e solo l'utile delle attività commerciali, ai sensi della legge civile, o ad esse assimilate a giudizio dell'Economo diocesano, e un tributo pari al 10% di tutte le entrate finanziarie straordinarie. Gli Statuti propri possono prevedere ulteriori tributi per gli enti ecclesiastici diocesani.
34. Sono da considerarsi straordinarie tutte quelle entrate finanziarie la cui accettazione richiede una licenza canonica, secondo quanto determinato dalle norme diocesane, salvo le rendite immobiliari e le erogazioni liberali straordinarie direttamente finalizzate all'esecuzione di manutenzioni straordinarie, a giudizio dell'Economo diocesano.
35. Sono esclusi dal calcolo dei tributi diocesani soltanto le erogazioni liberali ricevute dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.
36. Ogni ente ecclesiastico vigilato e diocesano può detrarre dai tributi diocesani dovuti le spese sostenute presso un ente ecclesiastico diocesano di cui all'art. 28 fino al 50% dell'ammontare complessivo dei tributi e non oltre 1.000,00 euro all'anno.
37. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare all'Economo diocesano la questua raccolte per le seguenti otto iniziative annuali: 1. Giornata diocesana del Seminario, in gennaio; 2. Quaresima diocesana di fraternità, in marzo; 3. Giornata universale per le opere della Terra Santa, il venerdì santo; 4. Giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in aprile; 5. Giornata universale per la carità del Papa, in giugno; 6. Giornata universale delle migrazioni, in settembre; 7. Giornata universale missionaria, in ottobre; 8. Avvento diocesano di fraternità, in dicembre.

38. Le questue raccolte ai sensi dell'art. 37 vanno versate quanto prima, e comunque entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
39. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare alla Caritas diocesana la questua raccolta in occasione delle eventuali Giornate straordinarie indette dal Vescovo diocesano per particolari eventi che richiedono urgente solidarietà, secondo quanto pubblicato sul sito internet diocesano.
40. Gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani che non presentano il rendiconto amministrativo o non versano i tributi diocesani nei tempi e nei modi prescritti, non possono avere licenze canoniche per atti di straordinaria amministrazione e non possono ricevere erogazioni liberali dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.
41. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto che non versano le questue per almeno 5 delle 8 iniziative annuali di cui all'art. 37 non possono ricevere erogazioni liberali dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Sulla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano

42. Per le persone giuridiche canoniche pubbliche di cui sopra agli artt. 27 e 28, sono da ritenersi atti di straordinaria amministrazione i seguenti atti:
- a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'alienazione e la costituzione di diritti reali in relazione a tutti i beni immobili;
 - b) tutti gli atti pubblici che indebitano l'ente o ne pregiudicano il patrimonio, comprese la contrazione di debiti di qualsiasi tipo, la concessione di prestiti in qualunque modo, il rilascio di garanzie reali o personali, la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
 - c) l'accettazione di eredità e legati, come pure l'accettazione, la mutazione o la riduzione di pie volontà o legati di culto;
 - d) la costituzione di società o associazioni di qualunque tipo, oppure la partecipazione o l'uscita da esse; l'inizio, il subentro, la concessione in affitto o il recesso anticipato, la cessione e la cessazione di attività imprenditoriali di qualsiasi genere; la costituzione e la chiusura di un ramo di impresa sociale;
 - e) l'introduzione di un giudizio davanti alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative o speciali dell'ordinamento civile;
 - f) per le parrocchie, l'ospitalità permanente, o comunque di durata superiore a due mesi continui, a persone che non sono chierici diocesani, e cioè diaconi incardinati nella Diocesi oppure sacerdoti incardinati nella Diocesi o inseriti nel sistema diocesano di sostentamento del clero;
 - g) la concessione con atto pubblico di una procura da parte del legale rappresentante di un ente.
43. Sono altresì da ritenersi atti di straordinaria amministrazione i seguenti atti:
- a) la locazione e il comodato, in forma sia attiva che passiva, di tutti i beni immobili, tanto per la concessione quanto per il recesso;
 - b) l'acquisizione, la costruzione, la riparazione e l'alienazione dei beni mobili il cui valore sia superiore a 15.000,00 euro e di tutti i beni mobili che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile;
 - c) tutti gli atti non pubblici che indebitano l'ente o ne pregiudicano il patrimonio e l'acquisto o la vendita di qualunque titolo azionario o obbligazionario, eccetto i titoli di stato italiani;
 - d) l'accettazione di donazioni ed erogazioni liberali da enti secolari o da privati il cui valore complessivo annuale sia superiore a 15.000,00 euro provenienti dalla medesima persona giuridica o fisica;
 - e) l'assunzione o il licenziamento di personale dipendente a tempo indeterminato.
44. Sono infine da ritenersi atti di straordinaria amministrazione:
- a) le istruttorie prelieve presso le autorità secolari competenti per interventi su beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile, come pure i trasferimenti da un edificio all'altro dei beni mobili così vincolati;
 - b) gli interventi di adeguamento liturgico delle chiese, degli oratori e degli altri luoghi di culto soggetti a vincolo dall'ordinamento civile di carattere definitivo, e cioè adottati per un periodo superiore all'anno, che non rientrano tra gli atti di cui all'art. 42 a);
 - c) tutti gli interventi di adeguamento liturgico delle chiese, degli oratori e degli altri luoghi di culto che non rientrano tra gli atti di cui agli artt. 42 a) e 44 b).
45. La richiesta di licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 42 e 43 deve essere presentata all'Economo diocesano, sentito il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia

di culto per gli atti che riguardano beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile, utilizzando l'apposita modulistica, cartacea o digitale, fornita da tali uffici, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) per le parrocchie, il parroco sottoscrive la domanda sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici;
 - b) per le parrocchie i cui parroci, nominati a tempo determinato, sono nell'ultimo anno di mandato o oltre il termine stabilito, per le parrocchie i cui parroci, anche se nominati a tempo indeterminato, hanno compiuto i 75 anni di età, e per le parrocchie che sono stabilmente rette da amministratori parrocchiali, la domanda può essere sottoscritta soltanto con il consenso del Consiglio parrocchiale per gli affari economici;
 - c) per le altre persone giuridiche, il legale rappresentante sottoscrive la domanda nel rispetto delle procedure amministrative previste dagli Statuti propri.
46. La richiesta di licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 44 deve essere presentata:
- a) per le istruttorie previe, i trasferimenti e gli interventi di cui alle lettere a) e b), al Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera c), all'Incaricato diocesano per la Liturgia.
47. La licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 42 viene rilasciata:
- a) se il valore è inferiore a 100.000,00 euro con rescritto del Vicario generale, sentito l'Economo diocesano e, se necessario, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e l'Incaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
 - b) se il valore è compreso tra 100.000,00 euro e 250.000,00 euro con rescritto del Vicario generale, sentiti il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, su relazione dell'Economo diocesano e, se necessario, del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e dell'Incaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
 - c) se il valore è superiore a 250.000,00 euro con rescritto del Vescovo diocesano, ottenuto il consenso del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, su relazione dell'Economo diocesano e, se necessario, del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e dell'Incaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.
48. I rescritti di cui all'art. 47 vengono controfirmati dal Cancelliere vescovile o dal Notaio di Curia da lui delegato che ne certificano la correttezza formale e ne producono copie cartacee o digitali, secondo le necessità.
49. La richiesta di alienazione di bene del patrimonio stabile della persona giuridica, di cui al can. 1291, o di operazione che pregiudica la situazione patrimoniale della persona giuridica, di cui al can. 1295, per un valore superiore a 1.000.000,00 di euro o comunque quando si tratta di doni votivi fatti alla Chiesa o di beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo espresso dall'ordinamento civile, necessita anche della licenza della Sede apostolica, ai sensi del can. 1292§2, su domanda del Vescovo diocesano tramite il Cancelliere vescovile.
50. A meno che sia richiesto un atto pubblico, nel qual caso è necessario il rescritto di cui all'art. 47, la licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 43 viene rilasciata per le vie brevi documentate dall'Economo diocesano, sentiti il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici se il valore è superiore a 100.000,00 euro, e sentiti anche, quando necessario, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, l'Incaricato diocesano per la Liturgia e l'Incaricato diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.
51. La licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 44 viene rilasciata:
- a) per le istruttorie previe, i trasferimenti e gli interventi di cui alle lettere a) e b), tramite le vie brevi documentate dal Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto, con il parere eventuale della commissione di tale ufficio, sentito l'Economo diocesano e, se necessario, l'Incaricato diocesano diocesano per la Liturgia e l'Incaricato diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera c), tramite le vie brevi documentate dall'Incaricato diocesano per la Liturgia, sentito il Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto e, se necessario, l'Incaricato diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.